REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO LII | BARI, 7 DICEMBRE 2021 | **n. 152**

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1821
Ricorso elettorale n. R.G. 1334/2020 proposto da Antonio Paolo Scalera c/ Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva. 77011

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1822
Ricorso elettorale n. R.G. 1335/2020 proposto da Vito De Palma c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva. 77025

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1823
Ricorso elettorale n. R.G. 1342/2020 proposto da Domenico De Santis c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva. 77039

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1824
Ricorso elettorale n. R.G. 1368/2020 proposto da Teresa Cicolella c/ Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva. 77044

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1825
Ricorso elettorale n. R.G. 1379/2020 proposto da Maria Fontana Passaro c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva. 77049

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1826
Ricorso elettorale n. R.G. 1385/2020 proposto da Tommaso Gioia c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva. 77059

PARTE PRIMA

Ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1821

Ricorso elettorale n. R.G. 1334/2020 proposto da Antonio Paolo Scalera c/ Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva.

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01821/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01334/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2020, proposto da:

Antonio Paolo Scalera, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Sisto, Gianluigi Pellegrino, Sabina Ornella di Lecce, Luciano Ancora e Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Paolo Sisto in Bari, via Roberto da Bari, 36;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via De Rossi, 16;

N. 01334/2020 REG.RIC.

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via Andrea da Bari, 35;

Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Lista elettorale "Popolari con Emiliano", rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via Fornari, 15/A;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- *in parte qua*, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020), ed in particolare dell'allegato al verbale operazioni elettorali del 30.10.2020;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato il ricorrente nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio, ferma l'eventuale assegnazione (salva diversa opzione) all'on. Raffaele Fitto, quale candidato alla presidenza non eletto con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele

N. 01334/2020 REG.RIC.

Mazzarano il 18.12.2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. Scalera) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, *in parte qua*, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30.10.2020;

- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di Mario Pendinelli, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Ruggiero Mennea e di Vincenzo De Martino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierno ricorrente Antonio Paolo Scalera, candidato nella lista n. 21 (avente il contrassegno "La Puglia domani") non

N. 01334/2020 REG.RIC.

risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, contestava le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari che, nello svolgere le operazioni di cui all'art. 15 legge n. 108/1968, come recepita e modificata dalla legge Regione Puglia n. 2/2005, successivamente modificata con legge Regione Puglia n. 7/2015, calcolava in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art. 15 cit., comma 6, n. 2).

Più precisamente, l'UCR accertava che "la coalizione dei gruppi di liste ovvero il gruppo di liste collegati al Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, ha conseguito una percentuale di voti validi pari al 40,93%, nonché un numero di seggi pari a 10, e, pertanto, assegna a norma dell'art.15 comma 6 L. n. 108/1968, ulteriori 19 seggi affinché possa essere assicurata una maggioranza di numero 29 Consiglieri su cinquanta assegnati" (pag. 118, paragr. 18 del verbale UCR del 30.10.2020).

Secondo la prospettazione dello Scalera la decisione assunta sarebbe erronea, essendo stata calcolata la percentuale dei voti validi raggiunta dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto sul totale dei voti validi conseguiti dalla detta coalizione, senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; il premio di maggioranza, a sostegno del Presidente eletto, sarebbe dovuto essere tale da assegnare soli 27 seggi su 50.

2. - Si costituivano in giudizio la Regione Puglia nonché i signori Giuseppe Longo, Mario Pendinelli, Michele Mazzarano, Francesco La Notte e Ruggiero Mennea quali controinteressati.

Interveniva *ad opponendum* la Lista elettorale "Popolari con Emiliano".

I signori Longo e Pendinelli e il sig. Mazzarano proponevano ricorso incidentale; i

N. 01334/2020 REG.RIC.

primi incentrandolo sull'incostituzionalità della legge regionale in questione nella parte in cui disciplina le cd. "quote rosa" trattandone la violazione come mera irregolarità soggetta a mera sanzione pecuniaria; il sig. Mazzarano, invece, chiedendo - per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale - di rinnovare tutta la fase del procedimento a partire dalla riconsiderazione della cifra elettorale di riferimento, al netto delle liste che non abbiano singolarmente superato la soglia del 4%, fino alla proclamazione degli eletti, ivi compresa la ripartizione dei seggi all'interno della coalizione vincente.

3. - All'esito dell'udienza di discussione del 14 gennaio 2021, la Sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, giusta ordinanza n. 87/2021; espletati gli incombenti prescritti si celebrava telematicamente la nuova udienza in data 3 marzo 2021 e la causa veniva trattenuta in decisione.

4. - Con sentenza non definitiva n. 465/2021 questo T.A.R. accoglieva sia il ricorso principale proposto dallo Scalera, sia il ricorso incidentale proposto dal Mazzarano, recependo per entrambi il principio di diritto di cui alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze n. 1354/2015 e n. 1465/2015) confermata dal Consiglio di Stato (rispettivamente sentenze n. 3306/2016 e n. 3050/2016) relative alla tornata elettorale del 2015, rese in relazione a un quadro normativo identico rispetto a quello oggetto del presente giudizio.

Secondo la citata giurisprudenza fatta propria dalla sentenza non definitiva n. 465/2021 una volta eliminate le liste sotto il 4% queste non possono essere più ripescate e riconsiderate, a nulla rilevando che la cifra elettorale per la proclamazione del Presidente venga diversamente calcolata, avendo il legislatore regionale inteso premiare le liste che hanno sostenuto il Presidente eletto e che hanno superato la soglia minima di rappresentatività.

Conseguentemente la sentenza n. 465/2021 così disponeva:

«… a) annulla *in parte qua* gli atti impugnati e ordina la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra

N. 01334/2020 REG.RIC.

elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, da ricalcolarsi al netto dei voti ottenuti dalle liste che -all'interno delle coalizione vittoriosa- non hanno superato la soglia del 4%, fino alla proclamazione degli eletti;

b) demanda quindi al Prefetto di Bari, quale Commissario *ad acta*, con facoltà di delega ad uno o più funzionari, la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, fino all'individuazione dei candidati eletti sulla scorta del criterio indicato *sub* a); …».

Con la citata sentenza parziale n. 465/2021 questo Giudice respingeva il ricorso incidentale proposto dai sigg.ri Longo e Pendinelli.

5. - In data 7.5.2021 il commissario *ad acta* designato procedeva al deposito di una prima relazione.

6. - Con ordinanza n. 1184 del 10.7.2021 questo T.A.R. disponeva il rinvio della definizione della controversia a data successiva a quella originariamente fissata sulla base della seguente motivazione:

«… Considerato che:

-con ricorso n. 5258/2021 R.G., depositato in data 7 giugno 2021 è stata impugnata la sentenza non definitiva del Tar Bari, n. 865/2021, resa nel giudizio n. 1299/2020 R.R., proposto dal sig. Sergio Blasi;

-il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza per il 27 luglio 2021;

-l'odierno ricorso, proposto dal candidato Scalera, ha -analogamente- per oggetto il meccanismo di scorrimento della graduatoria dei voti residuati e la conseguente assegnazione dei seggi con il meccanismo del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale della Regione Puglia;

-la decisione del Consiglio di Stato è certamente destinata ad incidere sulla definitiva risoluzione della questione oggetto del presente ricorso, atteso che l'eventuale riforma della pronuncia resa in primo grado andrebbe ad incidere direttamente sulla proclamazione degli eletti;

-è, pertanto, opportuno disporre il rinvio della presente causa in attesa

dell'imminente definizione del giudizio in appello, sia per ragioni di economia processuale, sia al fine di scongiurare il ripetersi di avvicendamenti di candidati nell'organo assembleare regionale; …».

7. - Con sentenza n. 5618 del 30.7.2021 resa nell'ambito del giudizio di appello r.g. n. 5258/2021 il Consiglio di Stato riformava la sentenza di questo T.A.R. n. 865/2021 con conferma dei risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020.

8. - Con successiva ordinanza n. 1415 dell'1°.10.2021 questo T.A.R. disponeva un'integrazione dell'attività demandata al commissario *ad acta* nominato nella persona del Prefetto di Bari con la seguente motivazione:

«… Premesso

-che il sig. Scalera, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 465/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti

alla coalizione di maggioranza;

-che, con un altro gruppo di ricorsi (vedi esemplificativamente ricorso proposto da Sergio Blasi, r.g. 1299/2020), è stata altresì contestata la diversa fase della ripartizione dei seggi su base provinciale, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, con censure condivise da questa Sezione (vedi esemplificativamente la sentenza n. 865/2021), che -ancora una volta- aveva demandato al Prefetto di Bari "*di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione"*;

-che tali ultimi argomenti sono stati tuttavia bocciati in sede di appello (cfr. esemplificativamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021 che ha riformato la richiamata sentenza n. 865);

Considerato

- che i due criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia;

-che, con ulteriore pronuncia non appellata (vedi sentenza n. 148/2021, pronunciata su ricorso n. 1376/2020), è stato altresì chiarito che -a sua volta- l'individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale -come detto- le liste collegate al Presidente risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, vada effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente;

Ritenuto, pertanto,

-che la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non possa che essere

la risultante dell'applicazione dei criteri enunciati, i quali interferiscono con la posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Bari;

- che sia opportuno nuovamente demandare alla Prefettura di Bari la rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione di tutti i criteri su riportati, evidentemente destinati ad interagire, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese; …».

La citata ordinanza rinviava per il prosieguo alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

9. - In data 19.10.2021 il commissario *ad acta* incaricato depositava la nuova relazione.

10. - Le parti depositavano memorie in vista della pubblica udienza del 30 novembre 2021.

11. - All'esito della discussione veniva depositato il dispositivo di sentenza in data 1° dicembre 2021.

12. - Ciò premesso in punto di fatto, questo Giudice ritiene di confermare le conclusioni cui è giunto questo T.A.R. con la sentenza non definitiva n. 465/2021 in ordine all'accoglimento del ricorso principale dello Scalera e del ricorso incidentale del Mazzarano e alla reiezione del ricorso incidentale dei sigg.ri Longo e Pendinelli, facendo altresì propri gli esiti dell'attività di verifica effettuata dalla Prefettura di Bari e da ultimo depositata in data 19.10.2021.

Premesso che - come in precedenza evidenziato - in applicazione dei principi di diritto affermati nella citata sentenza parziale e dalla giurisprudenza di questo Tribunale del 2015 poi confermati dal Consiglio di Stato nel 2016 con riferimento alla tornata elettorale del 2015, la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, il tecnico incaricato dal Tribunale ha appurato che è risultata illegittima

l'elezione di Mario Pendinelli, dovendo essere assegnato il relativo seggio al ricorrente Antonio Paolo Scalera. Circostanza, quella della attribuzione del seggio n. 29 allo Scalera in luogo del Pendinelli e della consequenziale sostituzione del Pendinelli con lo Scalera, emersa come non contestata anche all'esito della discussione del 30 novembre 2021.

Sulla base di analogo ragionamento la sentenza definitiva adottata nell'ambito del giudizio r.g. n. 1335/2020 dispone la sostituzione di Giuseppe Longo con il ricorrente (in quel giudizio) Vito De Palma.

Infine, va evidenziato che, per quanto all'esito dell'attività tecnica svolta dalla Prefettura di Bari è emerso come il sig. Carmelo Grassi rientri nel novero dei candidati da eleggere in luogo di Francesco La Notte, la sua posizione giuridica non può essere in alcun modo incisa dalla presente decisione.

È, infatti, vero che lo Scalera dichiara di agire nell'*incipit* del suo ricorso anche in qualità di "cittadino elettore", e tuttavia la sua azione è volta unicamente alla correzione del risultato elettorale con l'assegnazione di un seggio consiliare di spettanza alla lista in cui è candidato lo stesso ricorrente principale nella relativa circoscrizione cui pertanto spetterebbe il seggio (cfr. oggetto e conclusioni dell'atto introduttivo).

Pertanto, lo stesso Scalera non ha esercitato in concreto una vera e propria azione "popolare" (pur astrattamente ammissibile in materia elettorale) finalizzata alla revisione complessiva del risultato elettorale, ovvero all'applicazione nei confronti di tutti indistintamente i candidati del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questo Tribunale del 2015, confermata con le sentenze del Consiglio di Stato del 2016.

Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato n. 755/2014 e n. 610/2016) alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire:

«… Per la pacifica giurisprudenza, nel giudizio elettorale, si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel rispetto dei termini perentori previsti

dalla legge, specificando quali illegittimità siano state commesse (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 1996, n. 1618).

Infatti, "il legislatore non ha previsto una giurisdizione di diritto obiettivo, con la quale si debba accertare quale sia stato l'effettivo responso delle urne elettorali, poiché il giudice amministrativo non può riesaminare (direttamente o tramite suoi incaricati) tutta l'attività amministrativa svoltasi durante le operazioni".

"Il legislatore, invece, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ha inteso dare rilievo al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (che ha uno specifico rilievo nella materia elettorale), prevedendo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti vanno posti in contestazione e decorso inutilmente il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili (per la parte che non è stata oggetto di tempestiva contestazione)".

Con argomentazioni che rilevano anche per il ricorso 'incidentale' (rispetto al quale sussistono identiche esigenze anche alla luce del principio della parità delle parti), la Sezione ha più volte pure osservato che la legge (tenuto anche conto della complessità delle operazioni e della molteplicità delle sezioni e pure quando una sola sia la sezione elettorale) considera irrilevante la circostanza che l'elettore o il soggetto leso, intenzionato a proporre un ricorso giurisdizionale, abbia percepito tardivamente la sussistenza di specifici vizi delle operazioni ovvero non abbia avuto la concreta possibilità di essere a conoscenza di tutti i vizi delle operazioni elettorali: l'impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti ha rilevanza giuridica nei limiti in cui, entro il termine perentorio previsto dalla legge, sono state proposte censure avverso di esso.

Il ricorso elettorale, dunque, delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate: ciò vale sia per il ricorso 'principale' del ricorrente, che per quello 'incidentale' del 'controinteressato' (per tutte, Cons. Stato, Sez, V, 11 luglio 20o2, n. 3924; Sez. V,

5 maggio 1999, n. 519; Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247), e non può ammettersi l'ampliamento *sine die* del *thema decidendi* dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la quale si sia seguito l'andamento di un procedimento penale.

In altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione: la delimitazione dell'oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni.

Diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere in sede giurisdizionale una sostanziale revisione di tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che un ricorso sia stato tempestivamente proposto, ciò che il legislatore ha espressamente escluso, con la previsione del rigoroso termine di decadenza e delle altre regole riguardanti il giudizio di legittimità, tra cui quelle sul ricorso 'incidentale'. …».

Pertanto, a fronte di un'azione che - per come complessivamente formulata - è indirizzata in concreto alla revisione del risultato elettorale con riferimento unicamente alla propria specifica posizione soggettiva e tenuto conto che non si è comunque in presenza di una giurisdizione di diritto obiettivo in materia elettorale, a fronte peraltro dell'assoluta assenza (in questo o in altro giudizio) di una qualsivoglia azione giurisdizionale azionata da Carmelo Grassi a tutela dei propri interessi, non è consentito a questo Giudice disporre alcunché in favore del medesimo Grassi, pena la violazione del principio della domanda di cui agli artt. 101 e 112 cod. proc. civ.

Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche all'esito dell'esame del ricorso incidentale del Mazzarano.

Invero, lo stesso controinteressato agisce solo ed esclusivamente nel proprio interesse, come emerge dalla mancanza nell'*incipit* del ricorso incidentale di un

qualsivoglia riferimento ad un'azione del medesimo Mazzarano quale cittadino elettore, dall'oggetto e dalle conclusioni dell'atto di ricorso incidentale e come confermato dal difensore del ricorrente incidentale nel corso della discussione orale del 30 novembre 2021.

A ciò si aggiunga la considerazione che il ricorso incidentale si atteggia a strumento di difesa finalizzato a paralizzare l'azione di cui al ricorso principale (cfr. pag. 8 del ricorso incidentale del Mazzarano, ove si specifica che viene formulato in via "subordinata" in ipotesi di accoglimento del ricorso principale), con la conseguenza che detto strumento difensivo mutua le peculiarità dell'azione proposta con il ricorso principale (nel caso di specie quello azionato dallo Scalera) con riferimento al quale si è escluso in precedenza il carattere di azione popolare finalizzata - se del caso - a giovare rispetto alla posizione di Carmelo Grassi.

13. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la conferma della sentenza parziale di questo T.A.R. n. 465/2021 e, per l'effetto, la correzione dei risultati elettorali nei termini di cui in motivazione, l'annullamento dell'elezione di Mario Pendinelli e la proclamazione come candidato eletto del ricorrente Antonio Paolo Scalera.

14. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

15. - Il Collegio pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente spettante al commissario *ad acta* da liquidarsi con separato provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, conferma la sentenza parziale di questo T.A.R. n. 465/2021 e, per l'effetto, corregge i risultati elettorali nei termini di cui in motivazione, annulla l'elezione di Mario Pendinelli e proclama eletto il ricorrente Antonio Paolo Scalera.

N. 01334/2020 REG.RIC.

Spese compensate.

Pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente spettante al commissario *ad acta* da liquidarsi con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1822

Ricorso elettorale n. R.G. 1335/2020 proposto da Vito De Palma c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva.

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01822/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 01335/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2020, proposto da:

Vito De Palma, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Sisto, Gianluigi Pellegrino, Sabina Ornella di Lecce e Luciano Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Paolo Sisto in Bari, via Roberto da Bari, 36;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via De Rossi, 16;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e

N. 01335/2020 REG.RIC.

Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicolò Mastropasqua e Aristide Police, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via Andrea da Bari, 35;

Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Lista elettorale "Popolari con Emiliano", rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio in Bari, via Fornari, 15/A;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:

- nei limiti di interesse del ricorrente, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti (per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020) e, in particolare, dell'allegato al verbale operazioni del 30.10.2020;

- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dai ricorrenti; e per la correzione del risultato elettorale con la proclamazione del ricorrente, dott. Vito De Palma, alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione;

B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da Michele Mazzarano il 18.12.2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio

N. 01335/2020 REG.RIC.

Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 27 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza (così come eventualmente determinati a seguito dell'accoglimento del ricorso proposto dal dott. De Palma) siano attribuiti 16 seggi (anziché 15 seggi) alla lista "Partito Democratico", 5 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi (anziché 7 seggi) alla lista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, *in parte qua*, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30.10.2020;
- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Michele Mazzarano;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Giuseppe Longo, di Mario Pendinelli, di Michele Mazzarano, di Francesco La Notte, di Ruggiero Mennea e di Vincenzo De Martino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierno ricorrente Vito De Palma, candidato nella lista n. 20 (avente il contrassegno "Forza Italia") non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, contestava le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello

N. 01335/2020 REG.RIC.

di Bari che, nello svolgere le operazioni di cui all'art. 15 legge n. 108/1968, come recepita e modificata dalla legge Regione Puglia n. 2/2005, successivamente modificata con legge Regione Puglia n. 7/2015, calcolava in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art. 15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art. 15 cit., comma 6, n. 2).

Più precisamente, l'UCR accertava che "la coalizione dei gruppi di liste ovvero il gruppo di liste collegati al Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, ha conseguito una percentuale di voti validi pari al 40,93%, nonché un numero di seggi pari a 10, e, pertanto, assegna a norma dell'art.15 comma 6 L. n. 108/1968, ulteriori 19 seggi affinché possa essere assicurata una maggioranza di numero 29 Consiglieri su cinquanta assegnati" (pag. 118, paragr. 18 del verbale UCR del 30.10.2020).

Secondo la prospettazione del De Palma la decisione assunta sarebbe erronea, essendo stata calcolata la percentuale dei voti validi raggiunta dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto sul totale dei voti validi conseguiti dalla detta coalizione, senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; il premio di maggioranza, a sostegno del Presidente eletto, sarebbe dovuto essere tale da assegnare soli 27 seggi su 50.

2. - Si costituivano in giudizio la Regione Puglia nonché i signori Giuseppe Longo, Mario Pendinelli, Michele Mazzarano, Francesco La Notte e Ruggiero Mennea quali controinteressati.

Interveniva *ad opponendum* la Lista elettorale "Popolari con Emiliano".

I signori Longo e Pendinelli e il sig. Mazzarano proponevano ricorso incidentale; i primi incentrandolo sull'incostituzionalità della legge regionale in questione nella parte in cui disciplina le cd. "quote rosa" trattandone la violazione come mera irregolarità soggetta a mera sanzione pecuniaria; il sig. Mazzarano, invece,

N. 01335/2020 REG.RIC.

chiedendo - per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale - di rinnovare tutta la fase del procedimento a partire dalla riconsiderazione della cifra elettorale di riferimento, al netto delle liste che non abbiano singolarmente superato la soglia del 4%, fino alla proclamazione degli eletti, ivi compresa la ripartizione dei seggi all'interno della coalizione vincente.

3. - All'esito dell'udienza di discussione del 14 gennaio 2021, la Sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio a mezzo di pubblici proclami, giusta ordinanza n. 85/2021; espletati gli incombenti prescritti si celebrava telematicamente la nuova udienza in data 3 marzo 2021 e la causa veniva trattenuta in decisione.

4. - Con sentenza non definitiva n. 466/2021 questo T.A.R. accoglieva sia il ricorso principale proposto dal De Palma, sia il ricorso incidentale proposto dal Mazzarano, recependo per entrambi il principio di diritto di cui alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze n. 1354/2015 e n. 1465/2015) confermata dal Consiglio di Stato (rispettivamente sentenze n. 3306/2016 e n. 3050/2016) relative alla tornata elettorale del 2015, rese in relazione a un quadro normativo identico rispetto a quello oggetto del presente giudizio.

Secondo la citata giurisprudenza fatta propria dalla sentenza non definitiva n. 466/2021 una volta eliminate le liste sotto il 4% queste non possono essere più ripescate e riconsiderate, a nulla rilevando che la cifra elettorale per la proclamazione del Presidente venga diversamente calcolata, avendo il legislatore regionale inteso premiare le liste che hanno sostenuto il Presidente eletto e che hanno superato la soglia minima di rappresentatività.

Conseguentemente la sentenza n. 466/2021 così disponeva:

«… a) annulla *in parte qua* gli atti impugnati e ordina la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, da ricalcolarsi al netto dei voti ottenuti dalle liste che -all'interno delle coalizione vittoriosa- non hanno superato la soglia del 4%, fino alla proclamazione degli eletti;

N. 01335/2020 REG.RIC.

b) demanda quindi al Prefetto di Bari, quale Commissario *ad acta*, con facoltà di delega ad uno o più funzionari, la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza, fino all'individuazione dei candidati eletti sulla scorta del criterio indicato *sub* a); …».

Con la citata sentenza parziale n. 466/2021 questo Giudice respingeva il ricorso incidentale proposto dai sigg.ri Longo e Pendinelli.

5. - In data 7.5.2021 il commissario *ad acta* designato procedeva al deposito di una prima relazione.

6. - Con ordinanza n. 1183 del 10.7.2021 questo T.A.R. disponeva il rinvio della definizione della controversia a data successiva a quella originariamente fissata sulla base della seguente motivazione:

«… Considerato che:

-con ricorso n. 5258/2021 R.G., depositato in data 7 giugno 2021 è stata impugnata la sentenza non definitiva del Tar Bari, n. 865/2021, resa nel giudizio n. 1299/2020 R.R., proposto dal sig. Sergio Blasi;

-il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza per il 27 luglio 2021;

-l'odierno ricorso, proposto dal candidato De Palma, ha -analogamente- per oggetto il meccanismo di scorrimento della graduatoria dei voti residuati e la conseguente assegnazione dei seggi con il meccanismo del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale della Regione Puglia;

-la decisione del Consiglio di Stato è certamente destinata ad incidere sulla definitiva risoluzione della questione oggetto del presente ricorso, atteso che l'eventuale riforma della pronuncia resa in primo grado andrebbe ad incidere direttamente sulla proclamazione degli eletti;

-è, pertanto, opportuno disporre il rinvio della presente causa in attesa dell'imminente definizione del giudizio in appello, sia per ragioni di economia processuale, sia al fine di scongiurare il ripetersi di avvicendamenti di candidati nell'organo assembleare regionale; …».

N. 01335/2020 REG.RIC.

7. - Con sentenza n. 5618 del 30.7.2021 resa nell'ambito del giudizio di appello r.g. n. 5258/2021 il Consiglio di Stato riformava la sentenza di questo T.A.R. n. 865/2021 con conferma dei risultati elettorali per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Puglia e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020.

8. - Con successiva ordinanza n. 1416 dell'1°.10.2021 questo T.A.R. disponeva un'integrazione dell'attività demandata al commissario *ad acta* nominato nella persona del Prefetto di Bari con la seguente motivazione:

«… Premesso

-che il sig. De Palma, candidato non risultato eletto alle ultime consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, ha impugnato le determinazioni assunte dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Bari limitatamente alla parte ha calcolato in 29 seggi il cd. premio di maggioranza, ai sensi del comma 6 dell'art.15 citato, sulla constatazione che "la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al presidente proclamato eletto" è risultata superiore al 40% (art.15 cit., comma 6, n.2), senza la previa sottrazione dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%;

-che la Sezione, con sentenza parziale n. 466/2021, ha accolto il ricorso principale in relazione al profilo indicato nonché il ricorso incidentale proposto dal sig. Mazzarano contenente lo stesso tipo di censura, disponendo la correzione delle operazioni elettorali e dei conseguenti risultati, a partire dalla rettifica della cifra elettorale di riferimento per l'assegnazione del cd. premio di maggioranza, demandando al Prefetto di Bari la rinnovazione dell'intero sub-procedimento di assegnazione dei 27 seggi, ivi compresa la ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione di maggioranza;

-che, con un altro gruppo di ricorsi (vedi esemplificativamente ricorso proposto da Sergio Blasi, r.g. 1299/2020), è stata altresì contestata la diversa fase della

N. 01335/2020 REG.RIC.

ripartizione dei seggi su base provinciale, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, con censure condivise da questa Sezione (vedi esemplificativamente la sentenza n. 865/2021), che -ancora una volta- aveva demandato al Prefetto di Bari "*di procedere alla rideterminazione della ripartizione dei seggi in base al principio espresso in motivazione"*;

-che tali ultimi argomenti sono stati tuttavia bocciati in sede di appello (cfr. esemplificativamente la sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021 che ha riformato la richiamata sentenza n. 865);

Considerato

- che i due criteri risultanti dal contenzioso in esame possano così sintetizzarsi: a) la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato le soglie di sbarramento del 4%; b) lo scorrimento della graduatoria decrescente dei voti che residuano, dopo il riparto dei voti a quoziente intero, va effettuato nel senso di attribuire, prima di tutto, il seggio alla circoscrizione che ne è rimasta priva, per poi riprendere lo scorrimento della graduatoria dalla testa, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori seggi, come sancito dal Consiglio di Stato, nella sopra citata pronuncia;

-che, con ulteriore pronuncia non appellata (vedi sentenza n. 148/2021, pronunciata su ricorso n. 1376/2020), è stato altresì chiarito che -a sua volta- l'individuazione della soglia di sbarramento del 4%, al di sotto della quale -come detto- le liste collegate al Presidente risultato eletto non concorrono all'assegnazione dei seggi, vada effettuata tenendo conto del totale dei voti validi riportati nella Regione, includendosi in questo concetto anche i voti riportati dal candidato Presidente;

Ritenuto, pertanto,

-che la corretta composizione del Consiglio regionale pugliese non possa che essere la risultante dell'applicazione dei criteri enunciati, i quali interferiscono con la posizione di tutte le parti del contenzioso elettorale sviluppatosi innanzi al Tar Bari;

- che sia opportuno nuovamente demandare alla Prefettura di Bari la

rideterminazione della ripartizione dei seggi in applicazione di tutti i criteri su riportati, evidentemente destinati ad interagire, onde pervenire alla finale individuazione dei candidati da proclamare eletti e da insediare legittimamente nel Consiglio regionale Pugliese; …».

La citata ordinanza rinviava per il prosieguo alla pubblica udienza del 30 novembre 2021.

9. - In data 19.10.2021 il commissario *ad acta* incaricato depositava la nuova relazione.

10. - Le parti depositavano memorie in vista della pubblica udienza del 30 novembre 2021.

11. - All'esito della discussione veniva depositato il dispositivo di sentenza in data 1° dicembre 2021.

12. - Ciò premesso in punto di fatto, questo Giudice ritiene di confermare le conclusioni cui è giunto questo T.A.R. con la sentenza non definitiva n. 466/2021 in ordine all'accoglimento del ricorso principale del De Palma e del ricorso incidentale del Mazzarano e alla reiezione del ricorso incidentale dei sigg.ri Longo e Pendinelli, facendo altresì propri gli esiti dell'attività di verifica effettuata dalla Prefettura di Bari e da ultimo depositata in data 19.10.2021.

Premesso che - come in precedenza evidenziato - in applicazione dei principi di diritto affermati nella citata sentenza parziale e dalla giurisprudenza di questo Tribunale del 2015 poi confermati dal Consiglio di Stato nel 2016 con riferimento alla tornata elettorale del 2015, la percentuale di voti validi raggiunta dal gruppo o dalla coalizione di gruppi collegati al Presidente proclamato eletto va calcolata al netto dei voti conseguiti dalle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento del 4%, il tecnico incaricato dal Tribunale ha appurato che è risultata illegittima l'elezione di Giuseppe Longo, dovendo essere assegnato il relativo seggio al ricorrente Vito De Palma. Circostanza, quella della attribuzione del seggio n. 28 al De Palma in luogo del Longo e della consequenziale sostituzione del Longo con il

De Palma, emersa come non contestata anche all'esito della discussione del 30 novembre 2021.

Sulla base di analogo ragionamento la sentenza definitiva adottata nell'ambito del giudizio r.g. n. 1334/2020 dispone la sostituzione di Mario Pendinelli con il ricorrente (in quel giudizio) Antonio Paolo Scalera.

Infine, va evidenziato che, per quanto all'esito dell'attività tecnica svolta dalla Prefettura di Bari è emerso come il sig. Carmelo Grassi rientri nel novero dei candidati da eleggere in luogo di Francesco La Notte, la sua posizione giuridica non può essere in alcun modo incisa dalla presente decisione.

Infatti, dalla lettura dell'atto introduttivo del presente giudizio non emerge che il De Palma abbia agito in qualità di "cittadino elettore"; inoltre, l'azione dallo stesso proposta è volta unicamente alla correzione del risultato elettorale con la proclamazione del medesimo ricorrente alla carica di consigliere regionale (cfr. oggetto e conclusioni dell'atto introduttivo).

Pertanto, lo stesso De Palma non ha esercitato in concreto una vera e propria azione "popolare" (pur astrattamente ammissibile in materia elettorale) finalizzata alla revisione complessiva del risultato elettorale, ovvero all'applicazione nei confronti di tutti indistintamente i candidati del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di questo Tribunale del 2015, confermata con le sentenze del Consiglio di Stato del 2016.

Invero, come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato n. 755/2014 e n. 610/2016) alle cui conclusioni questo Collegio ritiene di aderire:

«… Per la pacifica giurisprudenza, nel giudizio elettorale, si possono contestare i risultati delle operazioni elettorali solo nel rispetto dei termini perentori previsti dalla legge, specificando quali illegittimità siano state commesse (per tutte, Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 1996, n. 1618).

Infatti, "il legislatore non ha previsto una giurisdizione di diritto obiettivo, con la quale si debba accertare quale sia stato l'effettivo responso delle urne elettorali,

poiché il giudice amministrativo non può riesaminare (direttamente o tramite suoi incaricati) tutta l'attività amministrativa svoltasi durante le operazioni".

"Il legislatore, invece, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, ha inteso dare rilievo al principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico (che ha uno specifico rilievo nella materia elettorale), prevedendo la giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo e il rigoroso termine di decadenza di trenta giorni, entro il quale gli atti vanno posti in contestazione e decorso inutilmente il quale i risultati elettorali diventano inattaccabili (per la parte che non è stata oggetto di tempestiva contestazione)".

Con argomentazioni che rilevano anche per il ricorso 'incidentale' (rispetto al quale sussistono identiche esigenze anche alla luce del principio della parità delle parti), la Sezione ha più volte pure osservato che la legge (tenuto anche conto della complessità delle operazioni e della molteplicità delle sezioni e pure quando una sola sia la sezione elettorale) considera irrilevante la circostanza che l'elettore o il soggetto leso, intenzionato a proporre un ricorso giurisdizionale, abbia percepito tardivamente la sussistenza di specifici vizi delle operazioni ovvero non abbia avuto la concreta possibilità di essere a conoscenza di tutti i vizi delle operazioni elettorali: l'impugnazione del verbale di proclamazione degli eletti ha rilevanza giuridica nei limiti in cui, entro il termine perentorio previsto dalla legge, sono state proposte censure avverso di esso.

Il ricorso elettorale, dunque, delimita i poteri istruttori e decisori del giudice amministrativo nell'ambito delle specifiche censure tempestivamente formulate: ciò vale sia per il ricorso 'principale' del ricorrente, che per quello 'incidentale' del 'controinteressato' (per tutte, Cons. Stato, Sez, V, 11 luglio 20o2, n. 3924; Sez. V, 5 maggio 1999, n. 519; Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247), e non può ammettersi l'ampliamento *sine die* del *thema decidendi* dopo la scadenza del termine di decadenza, ad esempio dimostrando che la conoscenza di vizi delle operazioni elettorali è conseguita a indagini od informative, ovvero è derivata dalla cura con la

quale si sia seguito l'andamento di un procedimento penale.

In altri termini, le modifiche o il sovvertimento del risultato elettorale non possono dipendere dalla effettiva conoscibilità dei vizi eventualmente sussistenti, in quanto l'obiettivo decorso del tempo rende immutabili i risultati, così come ufficializzati nell'atto di proclamazione: la delimitazione dell'oggetto del giudizio elettorale ha luogo mediante l'indicazione tempestiva degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni.

Diversamente opinando, si giungerebbe ad ammettere in sede giurisdizionale una sostanziale revisione di tutte le operazioni elettorali per il solo fatto che un ricorso sia stato tempestivamente proposto, ciò che il legislatore ha espressamente escluso, con la previsione del rigoroso termine di decadenza e delle altre regole riguardanti il giudizio di legittimità, tra cui quelle sul ricorso 'incidentale'. …».

Pertanto, a fronte di un'azione che - per come complessivamente formulata - è indirizzata in concreto alla revisione del risultato elettorale con riferimento unicamente alla propria specifica posizione soggettiva e tenuto conto che non si è comunque in presenza di una giurisdizione di diritto obiettivo in materia elettorale, a fronte peraltro dell'assoluta assenza (in questo o in altro giudizio) di una qualsivoglia azione giurisdizionale azionata da Carmelo Grassi a tutela dei propri interessi, non è consentito a questo Giudice disporre alcunché in favore del medesimo Grassi, pena la violazione del principio della domanda di cui agli artt. 101 e 112 cod. proc. civ.

Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi anche all'esito dell'esame del ricorso incidentale del Mazzarano.

Invero, lo stesso controinteressato agisce solo ed esclusivamente nel proprio interesse, come emerge dalla mancanza nell'*incipit* del ricorso incidentale di un qualsivoglia riferimento ad un'azione del medesimo Mazzarano quale cittadino elettore, dall'oggetto e dalle conclusioni dell'atto di ricorso incidentale e come confermato dal difensore del ricorrente incidentale nel corso della discussione orale del 30 novembre 2021.

N. 01335/2020 REG.RIC.

A ciò si aggiunga la considerazione che il ricorso incidentale si atteggia a strumento di difesa finalizzato a paralizzare l'azione di cui al ricorso principale (cfr. pag. 8 del ricorso incidentale del Mazzarano, ove si specifica che viene formulato in via "subordinata" in ipotesi di accoglimento del ricorso principale), con la conseguenza che detto strumento difensivo mutua le peculiarità dell'azione proposta con il ricorso principale (nel caso di specie quello azionato dal De Palma) con riferimento al quale si è escluso in precedenza il carattere di azione popolare finalizzata - se del caso - a giovare rispetto alla posizione di Carmelo Grassi.

13. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la conferma della sentenza parziale di questo T.A.R. n. 466/2021 e, per l'effetto, la correzione dei risultati elettorali nei termini di cui in motivazione, l'annullamento dell'elezione di Giuseppe Longo e la proclamazione come candidato eletto del ricorrente Vito De Palma.

14. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

15. - Il Collegio pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente spettante al commissario *ad acta* da liquidarsi con separato provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, conferma la sentenza parziale di questo T.A.R. n. 466/2021 e, per l'effetto, corregge i risultati elettorali nei termini di cui in motivazione, annulla l'elezione di Giuseppe Longo e proclama eletto il ricorrente Vito De Palma.

Spese compensate.

Pone a carico della Regione Puglia il pagamento del compenso complessivamente spettante al commissario *ad acta* da liquidarsi con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi

N. 01335/2020 REG.RIC.

dell'art. 130, comma 8 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1823

Ricorso elettorale n. R.G. 1342/2020 proposto da Domenico De Santis c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva.

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01823/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 01342/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1342 del 2020, proposto da Domenico De Santis, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Balducci, Pietro Augusto De Nicolo, Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Pierluigi Balducci in Bari, via Melo, 114;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato, Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Francesco La Notte, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicolo' Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e Aristide Police, con

N. 01342/2020 REG.RIC.

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Mario Pendinelli, Giuseppe Longo, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria Dentamaro, Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse, Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Vincenzo De Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Guantario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Popolari con Emiliano, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-delle operazioni elettorali dell'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio Regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020 nella parte in cui sono stati proclamati eletti, quali consiglieri regionali di maggioranza, i sigg. Pendinelli Mario, Mazzarano Michele, Longo Giuseppe, anziché i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico in quanto erroneamente:

a) nella quota del maggioritario, sono stati attribuiti 15 seggi e non 17 al gruppo di liste "Partito Democratico";

b) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste "Popolari con Emiliano";

c) nonché, sono stati attribuiti 7 seggi anziché 6 al gruppo di liste "Con Emiliano";

d) per l'attribuzione dei seggi con i voti residuati per la quota di maggioranza non è proseguito lo scorrimento delle circoscrizioni dal momento in cui era stato interrotto per l'attribuzione dei seggi derivanti dai voti residuati nella quota

N. 01342/2020 REG.RIC.

proporzionale;

in subordine, per l'annullamento delle operazioni elettorali nella parte in cui ha attribuito 29 seggi nella parte maggioritaria alla coalizione collegata al candidato Presidente Emiliano anziché 27, così proclamando erroneamente eletti i Sigg.ri Mennea Ruggiero (PD BAT), Mazzarano Michele (PD TA), La Notte Francesco (Popolari con Emiliano BAT), Pendinelli Mario (Popolari con Emiliano LE) e Longo Giuseppe (CON Emiliano BA) anziché i Sigg.ri De Santis Domenico (PD BA), Blasi Sergio (PD LE), Cicolella Teresa (PD FG), De Palma Vito (Forza Italia TA) e Conserva Giacomo (Lega Salvini TA);

-dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30/10/2020;

-ove occorra, del provvedimento separato in data 30/10/2020 allegato (cfr. par. 29 verbale proclamazione) al detto verbale;

-della deliberazione regionale di convalida degli eletti; e per la correzione dei risultati elettorali nel senso, in via principale, di proclamare consiglieri regionali i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa e De Santis Domenico anziché i Sigg.ri Pendinelli Mario, Mazzarano Michele e Longo Giuseppe e, in via subordinata, i Sigg.ri Blasi Sergio, Cicolella Teresa, De Santis Domenico, Conserva Giacomo e De Palma Vito, anziché i Sigg.ri Mazzarano Michele, Mennea Ruggiero, Pendinelli Mario, La Notte Francesco e Longo Giuseppe (quindi di attribuire nella quota maggioritaria alla coalizione del Presidente Emiliano 27 seggi anziché 29);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Michele Mazzarano, Francesco La Notte, Mario Pendinelli, Giuseppe Longo, Ruggiero Mennea e Vincenzo De Martino;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e

N. 01342/2020 REG.RIC.

uditi per le parti gli avvocati: Anna Bucci, anche per delega orale di Rossana Lanza, per la Regione Puglia, Nicolò Mastropasqua e Aristide Police per La Notte, Emanuele Tomasicchio su delega di Antonio Guantario per De Martino, Nicola Dentamaro per Longo e Pendinelli, Nino Sebastiano Matassa per Mennea e Fabrizio Cecinato per Mazzarano

In vista della udienza pubblica del 30 novembre 2021, il ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della presente controversia, con compensazione delle spese processuali.

Il Collegio ne prende atto ai fini della relativa declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) del codice del processo amministrativo. Le spese processuali possono essere compensate. Vanno invece poste a carico della parte ricorrente le spese della verificazione, da liquidarsi con separato atto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa tra le parti le spese processuali. Pone a carico della parte ricorrente le spese di verificazione, che liquida con separato provvedimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

N. 01342/2020 REG.RIC.

Carlo Dibello **Orazio Ciliberti**

IL SEGRETARIO

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1824

Ricorso elettorale n. R.G. 1368/2020 proposto da Teresa Cicolella c/ Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva.

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01824/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 01368/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1368 del 2020, proposto da Teresa Cicolella, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Andrea Carafa e Mario Rendine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avvocati Nino Sebastiano Matassa, Rosa Volse e Pierluigi Panniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via Andrea da Bari, 35;

Michele Mazzarano, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Cecinato e Mario Soggia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giuseppe Longo e Mario Pendinelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ida Maria

N. 01368/2020 REG.RIC.

Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via De Rossi, 16;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- *in parte qua*, del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale del 29-30 ottobre 2020, avente ad oggetto: "Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia del 20 e 21 settembre 2020" e, in particolare, dei paragrafi 20 ("Individuazione delle circoscrizioni nelle quali ripartire gli ulteriori seggi assegnati"), 27 ("Proclamazione degli eletti") e 28 ("Elenchi dei candidati non eletti delle liste che hanno avuto una attribuzione di seggi"), nella limitata parte in cui, per il gruppo di liste n. 7 recante il contrassegno "Partito Democratico" e collegato al candidato Presidente n. 2 (Michele Emiliano), è stata disposta l'attribuzione di soli 2 seggi alla circoscrizione elettorale di Foggia (con conseguente mancata proclamazione alla carica di Consigliere regionale della candidata Teresa Cicolella, classificatasi al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista) e di soli 2 seggi alla circoscrizione elettorale di Lecce (con conseguente mancata proclamazione alla carica di Consigliere regionale del candidato Sergio Blasi, classificatosi al terzo posto della relativa graduatoria circoscrizionale di lista);

- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente, connesso e/o consequenziale a quello di cui sopra, con particolare ma non esclusivo riferimento alla delibera di convalida degli eletti;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia rideterminata la ripartizione dei seggi della lista "Partito Democratico" tra le varie circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi alla circoscrizione di Foggia e di n. 3 seggi alla circoscrizione di Lecce e conseguente proclamazione alla carica di consigliere regionale della candidata Teresa Cicolella (classificatasi al terzo posto della lista circoscrizionale di Foggia) e del candidato Sergio Blasi (classificatosi al terzo posto

N. 01368/2020 REG.RIC.

della lista circoscrizionale di Lecce), in sostituzione dei candidati eletti Ruggiero Mennea (terzo graduato della lista circoscrizionale di BAT) e Michele Mazzarano (terzo graduato della lista circoscrizionale di Taranto);

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Ruggiero Mennea il 15.12.2020:

- *in parte qua* delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Bari insediatosi per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Puglia tenutesi in data 20 e 21 settembre 2020, affinché nella assegnazione dei 29 seggi complessivamente spettanti alla coalizione di maggioranza siano attribuiti 17 seggi anziché 15 alla lista "Partito Democratico", 6 seggi anziché 7 alla lista "Popolari con Emiliano" e 6 seggi anziché 7 allalista "Con Emiliano";

- dell'atto di proclamazione degli eletti, in parte qua, di cui al verbale dell'Ufficio centrale regionale del 29-30.10.2020;

- della deliberazione regionale di convalida degli eletti;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

e per la correzione dei risultati elettorali, affinché sia confermata la proclamazione tra gli eletti del sig. Mennea Ruggiero;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Ruggiero Mennea, di Michele Mazzarano, di Giuseppe Longo e di Mario Pendinelli;

Visto il ricorso incidentale di Ruggiero Mennea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Rilevato, in via preliminare, che la fattispecie concreta per cui è causa è analoga - in punto di fatto e di diritto - a quella decisa dal Consiglio di Stato con sentenza n.

N. 01368/2020 REG.RIC.

5618 del 2.9.021 di riforma della sentenza di questo T.A.R. n. 865/2021 resa sul ricorso r.g. n. 1299/2020, essendo le questioni sollevate dal ricorrente Blasi nell'ambito del citato giudizio r.g. n. 1299/2020 coincidenti con quelle poste dal presente ricorso proposto dalla Cicolella;

Ritenuto, pertanto, di adottare, in considerazione della infondatezza del ricorso della Cicolella alla luce del principio di diritto affermato dalla menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 5618/2021, una decisione in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del codice del processo amministrativo con motivazione consistente in "un sintetico riferimento al precedente conforme";

Ritenuto, infine, che la questione di costituzionalità da ultimo sollevata dalla ricorrente con memoria depositata in data 12.11.2021 non possa trovare accoglimento per le stesse ragioni evidenziate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5618/2021 (cfr. par. 14.4.2 e 14.4.3 della motivazione: "… 14.4.2 Questo Consiglio di Stato, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione della legittimità costituzionale della disposizione in esame con riferimento ai principi di rappresentatività democratica e di ragionevolezza, ha sottolineato che l'attribuzione del seggio alla sezione ancora priva si giustifica in relazione alla finalità di assicurare per ciascun gruppo di liste una equilibrata rappresentanza territoriale nel consiglio regionale della Puglia (Cons. Stato, sez. V, 11/07/2016 n. 3048). 14.4.3 Tuttavia, la scelta del legislatore, per essere conforme ai canoni costituzionali sopra richiamati, non deve eccedere quanto necessario rispetto all'obiettivo, sicché una volta che questo è stato raggiunto, una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impone il ripristino dell'ordinario meccanismo di ripartizione conformemente alla volontà elettorale espressa dal numero di voti conseguiti. …");

Ritenuto, pertanto, che il ricorso introduttivo debba essere respinto con consequenziale declaratoria d'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse del ricorso incidentale proposto in via meramente subordinata da Mennea Ruggiero (dato il carattere di accessorietà proprio dello stesso desumibile dall'art. 42 cod.

N. 01368/2020 REG.RIC.

proc. amm. [cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18.1.2016, n. 162]);

Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate in considerazione della peculiarità del presente contenzioso;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) respinge il ricorso principale;

2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Ruggiero Mennea.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1825

Ricorso elettorale n. R.G. 1379/2020 proposto da Maria Fontana Passaro c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva.

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01825/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01379/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1379 del 2020, proposto da Maria Fontana Passaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza e Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;

nei confronti

Tommaso Gioia, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Bari, via Nicolai, 29;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Claudio Santoro, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mucci, con

N. 01379/2020 REG.RIC.

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale dell'Ufficio centrale Regionale Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale presso la Corte D'Appello di Bari MOD. N. 283 AR-Puglia del 29 ottobre del 2020 nella parte in cui vengono attribuiti al candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto (pag. 99 della scansione);

b) del verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale MOD. 267-AR-PUGLIA nella parte in cui vengono attribuiti al Candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto (pag. 23);

c) dei verbali operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione nella parte in cui non sono stati attribuiti alla candidata Maria Passaro le seguenti preferenze di voto:

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Carovigno sez. 3 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Cisternino sez. 10 n. 1 voto;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Erchie sez. 9 n. 3 voti;

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Oria sez. 10 n. 6 voti;

d) dei sottostanti e connessi prospetti "voti di preferenza per i candidati alla Carica di Consigliere Regionale" dai quali si evince che non sono stati trascritti i seguenti voti:

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale

N. 01379/2020 REG.RIC.

Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Carovigno sez. 3 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Cisternino sez. 10 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Erchie sez. 9 n. 3 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Oria sez. 10 n. 6 voti non riportati nel verbale;

e) nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche di estremi ignoti (a tal uopo si allegano tutti i verbali operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e prospetti "voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale");

nonché per la correzione del risultato elettorale rinveniente dall'annullamento degli atti impugnati nella parte in cui sono stati attribuiti alla sig.ra Maria Fontana Passaro i minori voti di preferenza ed i maggiori voti di preferenza nei confronti del sig. Tommaso Gioia e il conseguente posizionamento come primo dei non eletti in favore del controinteressato;

B) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Tommaso Gioia il 18.3.2021:

- del verbale dell'Ufficio centrale Regionale Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale presso la Corte d'Appello di Bari MOD. N. 283 -AR- Puglia del 29 ottobre 2020 nella parte in cui vengono attribuiti al candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto;

- del verbale dell'Ufficio Centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Brindisi Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale MOD. 267 -AR-

N. 01379/2020 REG.RIC.

PUGLIA nella parte in cui vengono attribuiti al candidato Tommaso Gioia n. 2003 preferenze di voto ed alla candidata Maria Passaro n. 1873 preferenze di voto;

- dei verbali operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione nella parte in cui non sono stati attribuiti alla candidata Maria Passaro le seguenti preferenze di voto:

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Carovigno sez. 3 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Cisternino sez. 10 n. 1 voto

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Erchie sez. 9 n. 3 voti

MOD. 85 AR Verbale delle operazioni Oria sez. 10 n. 6 voti;

- dei sottostanti e connessi prospetti "voti di preferenza per i candidati alla Carica di Consigliere Regionale" dai quali si evince che non sono stati trascritti i seguenti voti:

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Francavilla Fontana sez. 15 n. 1 voto;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Francavilla Fontana sez. 16 n. 2 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Carovigno sez. 3 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Ceglie Messapica sez. 11 n. 1 voto non riportato nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Cisternino sez. 10 n. 1 voto non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Erchie sez. 9 n. 3 voti non riportati nel verbale;

MOD. 260 AR voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere regionale Oria sez. 10 n. 6 voti non riportati nel verbale;

N. 01379/2020 REG.RIC.

- nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso anche di estremi ignoti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 130 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Tommaso Gioia;

Visto il ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* di Claudio Santoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - L'odierna ricorrente Maria Fontana Passaro partecipava, in qualità di candidata alla carica di consigliere per la Regione Puglia, alla competizione elettorale per il rinnovo del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale tenutasi nella Regione Puglia in data 20-21 settembre 2020.

Al termine delle operazioni di spoglio relative alla tornata elettorale, e dopo aver avuto accesso a tutti i verbali di ogni sezione elettorale di Brindisi e ai verbali delle operazioni di scrutinio redatti dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale del Tribunale di Brindisi, la ricorrente apprendeva di aver ottenuto complessivamente n. 1873 voti di preferenza da parte dell'elettorato come risultante dalla somma dei voti riportati nei verbali delle singole sezioni.

In virtù di tale risultato la sig.ra Maria Fontana Passaro si era posizionata al terzo posto della lista n. 8 avente contrassegno "Con Emiliano" immediatamente dopo il candidato Tommaso Gioia (con 2.003 preferenze) e subito prima dei candidati Aurora Grassi (con 1.232 preferenze) e Conte Domenico (con 1.003 preferenze).

Il primo della lista il Sig. Leoci Alessandro Antonio veniva proclamato consigliere

regionale.

Pertanto, la ricorrente ad oggi occupa la posizione di seconda dei non eletti.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la istante Maria Fondana Passaro contestava gli atti in epigrafe indicati, deducendo un unico motivo di gravame così riassumibile:

- errata e falsa applicazione degli artt. 72 e 74 d.p.r. n. 570/1960; errore materiale; eccesso di potere per incongruità, falsa rappresentazione della realtà, difetto d'istruttoria, erroneità dei presupposti, irragionevolezza e contraddittorietà: l'Ufficio Centrale Circoscrizionale del Tribunale di Brindisi avrebbe commesso un macroscopico errore di trascrizione nel riportare le preferenze espresse dall'elettorato nei confronti del candidato Tommaso Gioia, con la conseguenza che al controinteressato sarebbero stati attribuiti illegittimamente ben 140 voti in più rispetto alle preferenze effettivamente espresse dall'elettorato.

2. - Si costituivano la Regione Puglia e il controinteressato Tommaso Gioia, resistendo al gravame.

3. - Interveniva *ad opponendum* Claudio Santoro.

4. - Il Gioia proponeva ricorso incidentale "per mero tuziorismo difensivo" (v. pag. 3 del ricorso incidentale) e quindi in via chiaramente subordinata (e cioè in ipotesi di accoglimento del ricorso principale) al fine di vedersi attribuiti un numero corretto di voti, posto che i voti assegnati allo stesso sarebbero risultati - a suo dire - inferiori al numero dei voti enunciati in suo favore dal Presidente durante lo spoglio nelle sezioni dei Comuni interessati.

5. - Con ordinanza n. 263 del 9.2.2021 questo TAR autorizzava la ricorrente a ripetere la notifica al controinteressato sig. Tommaso Di Gioia, nei termini di cui in motivazione e disponeva incombenti istruttori con la seguente motivazione:

«… Rilevato che la precedente notifica a mezzo posta diretta al controinteressato sig. Tommaso Di Gioia, tramite consegna agli ufficiali giudiziari, sembra essersi conclusa con una dichiarazione di irreperibilità ma senza che la procedura sia stata completata ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 c.p.c.;

N. 01379/2020 REG.RIC.

Ritenuto pertanto, a garanzia del contraddittorio, di autorizzare la ricorrente a ripetere la notifica, assicurandosi che, in caso di conferma dell'irreperibilità, venga portata a compimento la suddetta procedura, disponendo che ne sia tempestivamente depositata prova in giudizio a cura della ricorrente stessa;

Ritenuto, altresì, di disporre verificazione onde accertare - in contraddittorio con le parti - gli errori di trascrizione che avrebbero inciso sul calcolo delle preferenze spettanti -rispettivamente - alla ricorrente e al controinteressato, entrambi candidati alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Puglia nella lista denominata "Con Emiliano" nella circoscrizione di Brindisi, alterando - in tesi - le rispettive posizioni in graduatoria;

Ritenuto di nominare all'uopo verificatore il Prefetto di Brindisi o funzionario da lui delegato, già incaricato nel parallelo giudizio n. 1385/2020 promosso dall'odierno controinteressato, assegnando un termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione a cura della Segreteria della presente ordinanza unitamente alla prova del perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo al controinteressato stesso;

Ritenuto, infine, di fissare per il prosieguo l'udienza dell'8 luglio 2021; …».

6. - Con ordinanza n. 438 del 10.3.2021 veniva disposta la sostituzione del verificatore con il Prefetto di Bari.

7. - Infine, con ordinanza n. 659 del 14.4.2021 questo Tribunale così disponeva:

«… Considerato che:

-con ordinanza istruttoria n. 263/2021, la Sezione ha disposto verificazione onde accertare - in contraddittorio con le parti - gli errori di trascrizione che avrebbero inciso sul calcolo delle preferenze spettanti - rispettivamente - alla ricorrente e al controinteressato, entrambi candidati alla competizione elettorale del 20 e 21 settembre 2020 per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Puglia nella lista denominata "Con Emiliano" nella circoscrizione

N. 01379/2020 REG.RIC.

di Brindisi, alterando -in tesi- le rispettive posizioni in graduatoria, dandone incarico al Prefetto di Brindisi con facoltà di delega;

-con successiva ordinanza istruttoria n. 438/2021, si è poi preceduto alla sostituzione del verificatore -su istanza di quest'ultimo- nominando in sua vece il Prefetto di Bari, in ragione del fatto che tutto il materiale da sottoporre a verifica -costituito dalle schede votate e dai verbali di sezione- sarebbe stato reperibile presso la sede di Bari della Regione Puglia;

-il Prefetto di Bari tuttavia, come sopra nominato, ha rappresentato -con nota depositata il 25 marzo 2021- "*che la parte più rilevante della documentazione di che trattasi (i n. 750 plichi) è custodita in Noci, presso l'archivio affidato alla società Omnia Service",* facendone discendere una richiesta di "*…disporre in ordine alla consegna del sopra indicato materiale elettorale da parte della Regione, responsabile della custodia e parte resistente nei giudizi in parola",* segnalando *"... la necessità che i plichi, vengano consegnati dalla Regione, debitamente sigillati, per essere poi aperti in contradditorio con le parti, secondo una programmazione concordata in ragione dell'andamento dell'attività istruttoria";*

Ritenuto di disporre che l'Amministrazione regionale -anche attraverso la società Omnia service- metta a disposizione della Prefettura di Bari per la verificazione adeguato ambiente in prossimità del deposito suddetto e che, in mancanza, sia l'Ente regionale -a propria cura e spese- a provvedere al trasferimento e alla consegna dei plichi presso la sede della Prefettura stessa nonché, al termine della verificazione, a prelevarli e ritraslocarli;

Ritenuto di fissare: a) a carico della Regione un termine di 15 (quindici) giorni, a far data dalla comunicazione della presente ordinanza, al fine di reperire *in loco* uno spazio adeguato all'espletamento delle operazioni di verificazione comunicandolo -nello stesso termine- alla Prefettura o, in mancanza, per trasferire senza indugio l'intero materiale presso la Prefettura di Bari; b) un termine di 50 (cinquanta giorni) dallo spirare del termine precedente, a carico del Prefetto di Bari

N. 01379/2020 REG.RIC.

per il completamento delle operazioni di verificazione, ampliando la facoltà di delega già riconosciuta in sede di nomina a più di un soggetto, onde garantire l'accelerazione delle operazioni di verifica; …».

8. - In data 25.6.2021 il verificatore incaricato depositava la relazione tecnica.

9. - Le parti depositavano memorie in vista della pubblica udienza del 30 novembre 2021.

10. - All'esito della discussione veniva depositato il dispositivo di sentenza in data 1° dicembre 2021.

11. - Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che il ricorso introduttivo debba essere respinto in quanto infondato, con consequenziale declaratoria d'improcedibilità del ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia.

Invero, non resta a questo Collegio che confermare gli esiti della verificazione (depositata in data 25.6.2021) che attribuiscono un totale di 2005 voti al Gioia e 1878 voti alla Passaro, con la conseguenza che la stessa istante non avrebbe mai potuto conseguire in ogni caso un esito elettorale a sé positivo.

12. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso principale e, per l'effetto, la declaratoria d'improcedibilità per sopravvenuto difetto d'interesse del ricorso incidentale proposto in via meramente subordinata da Tommaso Gioia (dato il carattere di accessorietà proprio dello stesso desumibile dall'art. 42 cod. proc. amm. [cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 18.1.2016, n. 162]).

13. - In considerazione della peculiarità e complessità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.

14. - Il Collegio pone a carico della ricorrente il pagamento del compenso complessivamente spettante al verificatore da liquidarsi con separato provvedimento.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza,

N. 01379/2020 REG.RIC.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) respinge il ricorso principale;

2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Tommaso Gioia.

Spese compensate.

Pone a carico della ricorrente il pagamento del compenso complessivamente spettante al verificatore da liquidarsi con separato provvedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 130, comma 8 cod. proc. amm.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

SENTENZA TAR PUGLIA BARI (SEZIONE TERZA) 30 novembre - 6 dicembre 2021, n. 1826

Ricorso elettorale n. R.G. 1385/2020 proposto da Tommaso Gioia c/Regione Puglia e nei confronti di altri. Deposito motivazione sentenza definitiva.

Pubblicato il 06/12/2021

N. 01826/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 01385/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1385 del 2020, proposto da Tommaso Gioia, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Mucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e dall'avvocato Aldo Loiodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Anna Bucci in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

nei confronti

Alessandro Antonio Leoci, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Orlandini, Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

N. 01385/2020 REG.RIC.

Maria Fontana Passaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Lonoce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

e/o la correzione: a) dell'atto di proclamazione degli eletti del Consiglio Regionale della Puglia del 30 ottobre 2020 (verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale mod. 283-AR), nonché dei risultati elettorali e di ogni altro atto del procedimento elettorale, ivi compresi i verbali dell'ufficio elettorale delle sezioni indicate nel presente ricorso, in riferimento alla consultazione elettorale per il rinnovo e l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale della Puglia, svoltasi in data 20 e 21 settembre 2020, nella parte in cui, nella circoscrizione di Brindisi, per la lista denominata "Con Emiliano", è stato proclamato eletto il sig. Leoci Alessandro Antonio, in luogo del ricorrente sig. Tommaso Gioia, in ragione dell'illegittima sottrazione ai danni di quest'ultimo dei voti di preferenza ottenuti, necessari per conseguire l'elezione, nonché dell'illegittima assegnazione al candidato Leoci di voti a lui non spettanti; b) di ogni ulteriore atto e provvedimento menzionato nel presente ricorso, ivi compresi i verbali delle sezioni sui quali sono state denunciate le illegittimità, dei voti nulli e dei voti assegnati al controinteressato; c) di ogni ulteriore atto preesistente, presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente; e per la conseguente proclamazione nel novero degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia del sig. Tommaso Gioia, quale primo della lista "Con Emiliano" della circoscrizione di Brindisi (lista attributaria di 1 seggio nella circoscrizione di Brindisi);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Alessandro Antonio Leoci;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

N. 01385/2020 REG.RIC.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2021 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Il ricorrente Gioia Tommaso ha impugnato i risultati dell'ultima competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Regionale e per l'elezione del Presidente della Regione Puglia, tenutasi i giorni 20 e 21 settembre 2020, , nella parte in cui, nella circoscrizione di Brindisi, per la lista denominata "Con Emiliano", è stato proclamato eletto il sig. Leoci Alessandro Antonio, in luogo del ricorrente sig. Tommaso Gioia, in ragione dell'illegittima sottrazione ai danni di quest'ultimo dei voti di preferenza ottenuti, necessari per conseguire l'elezione, nonché dell'illegittima assegnazione al candidato Leoci di voti a lui non spettanti.

Espletate le operazioni di verificazione, così come disposto dal Collegio con ordinanza depositata in data 16 gennaio 2021, ed in vista della udienza pubblica del 30 novembre 2021, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della controversia, facendo notare che, "*sebbene l'istruttoria abbia confermato la sussistenza di una serie grave di irregolarità con 10 voti pacificamente non conteggiati in favore del candidato Gioia e con altre schede rimesse dal verificatore alla valutazione definitiva del Collegio, la stessa ha dato esito negativo rispetto ai motivi di ricorso. Anche se le 31 schede complessivamente rimesse alla valutazione del Collegio fossero, in ipotesi, tutte assegnate a favore del ricorrente ovvero sottratte al controinteressato, non sarebbero sufficienti a modificare l'esito della competizione elettorale (stante lo scarto di 74 voti tra i due competitori).Pertanto, i sottoscritti difensori, nella qualità in atti c h i e d o n oche venga dichiarato il sopravvenuto difetto d'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della parziale fondatezza del ricorsò*. Il Collegio prende atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso, già anticipata con la pubblicazione del dispositivo, ai sensi dell'art. 130, comma 7 del c.p.a. Le spese

N. 01385/2020 REG.RIC.

processuali possono essere compensate. Le spese della verificazione sono poste a carico del ricorrente, e vengono liquidate con separato atto.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate. Pone a carico del ricorrente le spese di verificazione, da liquidarsi con separato atto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Carlo Dibello, Consigliere, Estensore

Francesco Cocomile, Consigliere

L'ESTENSORE
Carlo Dibello

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6524
Sito internet: http://burp.regione.puglia.it
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)

Monaco
Francesco
07.12.2021
15:39:22
GMT+00:00